Informazioni per il cittadino.

In seguito all'entrata in vigore della nuova legge sono state introdotte, nei primi articoli, alcune importanti definizioni generali che si ritiene opportuno riportare in modo che il cittadino possa cominciare a familiarizzare con alcuni temi e concetti, ed a fare le opportune distinzioni tra, ad esempio, "pericolosità" e "rischio" che molte volte vengono utilizzati in forma non appropriata dai mass media.

Protezione civile:

l'insieme integrato delle funzioni, dei compiti, delle attività e degli interventi riconducibili alle materie di competenza della Provincia autonoma di Trento preordinati a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni e dell'ambiente rispetto al verificarsi delle calamità e degli eventi eccezionali; costituiscono la funzione di protezione civile la previsione, la prevenzione, la protezione e la gestione dell'emergenza.

Protezione civile provinciale:

L'organizzazione della protezione civile provinciale è l'insieme dei soggetti pubblici e privati e delle loro strutture operative che hanno, tra le loro finalità, la promozione, l'organizzazione, lo svolgimento, il coordinamento ed il controllo della funzione di protezione civile e dei servizi antincendi.

Pericolosità:

la probabilità che fattori ambientali, naturali o antropici, singolarmente considerati o per interazione con altri fattori, generino una calamità con un determinato tempo di ritorno in una determinata area;

Rischio:

la conseguenza potenziale di un pericolo individuato sul territorio, in relazione al livello di antropizzazione ed alle modalità d'uso del territorio medesimo;

Previsione:

le attività di studio e di monitoraggio del territorio, degli eventi naturali e antropici, dirette all'identificazione, alla classificazione ed alla perimetrazione dei pericoli e dei rischi sul territorio, nonché alla determinazione delle cause e degli effetti delle calamità;

Prevenzione:

le attività dirette all'eliminazione o alla riduzione dei rischi, sia mediante misure di carattere prescrittivo e vincolistico per un corretto uso del territorio, sia mediante interventi strutturali;

Protezione:

le attività, prevalentemente di carattere pianificatorio, organizzativo, culturale e formativo, e degli interventi gestionali diretti a mitigare gli effetti dannosi derivanti dai rischi non eliminabili tramite l'attività di prevenzione;

Gestione dell'emergenza:

l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti,

anche per la messa in sicurezza delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni e dei servizi pubblici essenziali;

Piani di protezione civile:

I piani di protezione civile definiscono l'organizzazione dell'apparato di protezione civile e dei servizi antincendi, stabiliscono le linee di comando e di coordinamento nonché, con diverso grado di analiticità e di dettaglio in relazione all'interesse provinciale o locale delle calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, organizzano le attività di protezione ed in particolare i servizi di presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento, pianificano le attività di gestione dell'emergenza e individuano le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e strumentali.

I piani possono essere:

- a) di livello provinciale;
- b) di livello locale, che si distinguono in comunali e in sovracomunali riferiti rispettivamente al territorio di ciascun comune ed a quello di ciascuna comunità.